

Strategia per l'esercizio dei diritti di voto inerenti agli strumenti finanziari degli OICR gestiti e dei portafogli individuali

Soprarno SGR S.p.A. (di seguito, la “Società” o la “SGR”) esercita i diritti di voto connessi agli OICR e ai portafogli individuali che essa gestisce nell'esclusivo interesse rispettivamente dei partecipanti o dei clienti (che a ciò l'abbiano espressamente delegata, per singola assemblea). Il Consiglio di Amministrazione della SGR ha adottato una strategia per l'esercizio del diritto di voto in conformità a quanto previsto dall'articolo 112 del Regolamento Intermediari (adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018, come successivamente modificato o integrato) e dall'articolo 37 del Regolamento UE 231/2013.

In linea generale, salvo diversa determinazione, la Società esercita il diritto di voto nei confronti degli emittenti quotati di cui detiene, complessivamente, almeno:

- lo 0,5% della capitalizzazione di borsa delle aziende *large cap*¹;
- il 2% della capitalizzazione di borsa delle aziende *small/medium cap*.

La Società si riserva di non esercitare il diritto di voto di nei casi in cui tale esercizio potrebbe non tradursi, a tutti gli effetti in un vantaggio per i propri clienti. Ad esempio, nel caso in cui il superamento della soglia prevista abbia carattere temporaneo, o nel caso in cui i costi amministrativi associati a tale processo siano elevati in relazione agli ammontari effettivamente detenuti ed alla concreta possibilità di influenzare il voto assembleare.

Con riferimento alle partecipazioni detenute dai FIA gestiti in società non quotate, la SGR si riserva di intervenire, per conto dei patrimoni gestiti, nelle assemblee ordinarie e straordinarie degli azionisti e degli obbligazionisti delle società partecipate, tenendo conto dell'utilità della partecipazione rispetto agli interessi dei singoli patrimoni e della possibilità di incidere sulle decisioni in relazione ai diritti di voto posseduti nonché di eventuali diritti di governance che il FIA per il quale è detenuta la partecipazione si sia riservato negli accordi di investimento.

Con specifico riferimento alle motivazioni che guidano la scelta di esercitare i diritti di intervento e di voto nelle partecipate dai FIA gestiti, la SGR ha individuato i seguenti criteri di tipo quantitativo e qualitativo:

- partecipare alla vita assembleare di quelle società nelle quali si detengano quote significative, quali di tempo in tempo individuate dai membri dell'Area Investimenti FIA, interagendo ove opportuno con la società partecipata;
- partecipare a quelle assemblee giudicate rilevanti nell'interesse dei patrimoni gestiti al fine di (i) stigmatizzare situazioni di particolare interesse, in difesa o a supporto degli interessi degli azionisti di minoranza (nel caso non si detengano partecipazioni di

¹ Si considerano *large cap* le aziende con capitalizzazione di mercato superiore a 5 miliardi di euro.

maggioranza) o (ii) promuovere decisioni riferite a pratiche ambientali, sociali e di buon governo societario, nel caso di FIA classificati (i.e. fondi che promuovono caratteristiche ambientali e/o sociali) del Regolamento europeo 2019/2088 (“SFDR”), in particolare laddove la SGR per conto dei FIA gestiti detenga partecipazioni di maggioranza;

- contribuire a eleggere componenti degli organi amministrativi e/o di controllo e a determinare i relativi compensi;
- partecipare alle assemblee in cui vengono deliberate operazioni straordinarie se, in funzione degli interessi dei patrimoni gestiti, la partecipazione è necessaria per supportare o contrastare l’operazione proposta.

In particolare, con riferimento alle partecipazioni in società non quotate, la decisione di esercitare o meno i diritti di voto è assunta in funzione dell’effetto atteso, sia a breve che a lungo termine, della proposta all’ordine del giorno assembleare sul valore delle partecipazioni detenute nei portafogli dei FIA gestiti. Le singole scelte di voto sono definite con l’obiettivo di supportare le migliori opportunità di incremento del valore della società. In tale ambito, la SGR considera rilevanti, *inter alia*, tematiche quali strategia, risultati finanziari e non finanziari, rischi e struttura del capitale.

Per i fondi gestiti dalla SGR classificati ex art. 8 SFDR, con strategie attive di voto e di engagement (*active ownership*) - come descritte nella documentazione d’offerta in conformità alla Policy ESG nonché alla politica di impegno della SGR - è prevista la possibilità di esercitare il diritto di voto anche in caso di partecipazioni in emittenti quotati inferiori alla soglia sopra indicata o in società non quotate, laddove tale esercizio (i) possa apparire necessario e/o opportuno al fine dell’effettivo raggiungimento delle caratteristiche ambientali e/o sociali e/o di governance promosse dal relativo fondo e/o (ii) riguardi tematiche ESG ai fini del rispetto della strategia di investimento del singolo fondo. La Società – in conformità alla politica di impegno della SGR - nell’esercizio dei diritti di voto farà riferimento ai Principi Italiani di Stewardship per l’esercizio dei diritti amministrativi e di voto nelle società quotate adottati da Assogestioni e delle relative Raccomandazioni di best practice. La Società si riserva la possibilità di esercitare il diritto di voto in coordinamento con altri azionisti su principi condivisi in materia ESG.

La SGR si impegna a monitorare gli eventi societari relativi ai suddetti emittenti e ad esercitare il diritto di voto nell’interesse esclusivo dei partecipanti ai fondi e/o dei clienti dei portafogli da essa gestiti, avendo quale unica finalità l’incremento del valore degli strumenti finanziari dagli stessi detenuti. La valutazione relativa all’esercizio del diritto di voto è effettuata dalla SGR sulla base di un’analisi costi – benefici che considerano anche gli obiettivi e la politica di investimento di ciascun fondo/portafoglio gestito.

La Società non esercita il diritto di voto inerente alle azioni di pertinenza dei patrimoni gestiti emesse da società direttamente o indirettamente controllanti la stessa SGR (Società partecipanti). Resta ferma la possibilità per la Società di aggregare le azioni di pertinenza dei patrimoni gestiti emesse da società direttamente o indirettamente controllanti, al fine di raggiungere la quota minima di partecipazione richiesta dalla disciplina di volta in volta vigente per la presentazione di liste di candidati al rinnovo delle cariche sociali nelle controllanti in questione.

La SGR non può delegare a società del proprio gruppo, o a esponenti di queste, l'esercizio del diritto di voto a essa spettante, salvo che si tratti di altre società di gestione. In ogni caso la Società cura che l'esercizio del diritto di voto da parte del soggetto delegato si realizzi in conformità con l'interesse dei partecipanti agli OICR o dei suoi clienti.

Il diritto di voto può essere esercitato anche attraverso le modalità del "voto per corrispondenza" o del "voto elettronico" da parte di un responsabile, di un gestore o di un altro dipendente appositamente individuato, in virtù di specifica delega rilasciata dall'Amministratore Delegato.

Con riferimento alle società non quotate nelle quali la SGR investe per conto dei FIA gestiti, i diritti di intervento e voto nelle assemblee delle società in portafoglio sono esercitati, di regola, dai membri dell'Area Investimenti FIA in virtù delle loro deleghe ovvero, ove specificamente previsto, dal Consiglio di Amministrazione, fermo restando l'obbligo:

- di esercitare i poteri nel rispetto delle obbligazioni assunte dalla SGR (per conto dei FIA) nel quadro dei contratti di investimento e, in ogni caso, nell'esclusivo interesse degli investitori;
- di riportare al Consiglio di Amministrazione periodicamente.

Salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di avocare a sé in qualsiasi momento i poteri conferiti agli organi delegati, a questi ultimi si richiede di rimettere al Consiglio di Amministrazione qualsiasi decisione avente ad oggetto:

- (i) aumenti di capitale della società in portafoglio o altre operazioni straordinarie che comportino ulteriori impegni finanziari per i FIA, salvo che tali operazioni siano già previste dai contratti di investimento;
- (ii) la definizione degli accordi di *governance* relativi alle società target, salvo che non siano già previsti dai contratti di investimento, e la loro successiva modifica;
- (iii) trasformazioni, fusioni e scissioni della società in portafoglio, salvo che tali operazioni siano già previste dai contratti di investimento;
- (iv) ammissione a quotazione della società in portafoglio ovvero *delisting* della medesima;
- (v) situazioni di *default* (inclusi, a titolo esemplificativo, revoca degli organi sociali, azioni di responsabilità nei confronti dei medesimi e liquidazione della società in portafoglio);

- (vi) situazioni di conflitto di interessi disciplinate nella Policy Conflitti;
- (vii) altre situazioni in cui il Presidente e l'Amministratore Delegato ritengono opportuno rimettere la decisione al Consiglio di Amministrazione.

La Società provvede a formalizzare e conservare apposita documentazione da cui risulti il processo decisionale seguito per l'esercizio del voto e di altre facoltà inerenti agli strumenti finanziari in gestione e le ragioni della decisione adottata quando esercitano il voto per conto degli OICR gestiti nelle Società Partecipate.

La Società dà trasparenza al voto espresso e ai comportamenti tenuti nell'esercizio dei diritti di intervento e di voto a esse spettanti, in relazione alla loro rilevanza, nella forma previamente stabilita dal Consiglio di Amministrazione (ad esempio, relazione al rendiconto o apposito documento da rendere disponibile sul sito Internet della Società o presso la relativa sede e con riferimento ai fondi classificati ex art. 8 della SFDR in apposita rendicontazione). Il Consigliere Indipendente verifica la corretta applicazione dei principi e delle procedure riguardanti l'esercizio dei diritti amministrativi inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza dei patrimoni gestiti.

30 maggio 2024